

Circol@re nr. 13 del 19 marzo 2020

DECRETO CURA ITALIA: 600 EURO per gli iscritti alla gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

Diviene quindi definitivo il quadro delle **indennità** che vengono stabilite **a favore di iscritti alla Gestione INPS separata, Artigiani, Commercianti ed altri iscritti INPS** nel il Decreto "Cura Italia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 marzo.

Un primo aspetto da tenere in considerazione è la somma prevista: **euro 600,00 per ciascun lavoratore autonomo, una tantum, senza distinzioni di alcun genere (settore di attività, reddito, ecc.) se non quella della gestione di appartenenza.**

Le indennità **non saranno riconosciute** ai soggetti che, seppure iscritti ad una gestione tra quelle ricomprese nella misura a sostegno, sono altresì **pensionati o iscritti ad altre forme assicurative obbligatorie**. Parimenti, l'indennità **non verrà riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.**



Le domande saranno accolte sino a capienza delle somme stanziare nel DL "Cura Italia".

Riepiloghiamo quindi, nella tabella che segue, quali sono le disposizioni entrate in vigore con la pubblicazione del Decreto in Gazzetta:

| ARTICOLO DI RIFERIMENTO | DESTINATARI | MODALITÀ |
|--|---|---|
| Articolo 27 Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa | ISCRITTI INPS GESTIONE SEPARATA <ul style="list-style-type: none">▪ Liberi professionisti titolari di partita IVA▪ Lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. alla data del 23/02/2020→ purché non pensionati→ purché non iscritti ad altra forma obbligatoria | Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo <ul style="list-style-type: none">→ L'indennità non concorre alla formazione del reddito→ Erogata dall'INPS previa domanda→ Nel limite complessivo di 203,4 milioni di euro per il 2020 |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Articolo 28 Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell' Ago ⁽¹⁾ [Assicurazione generale obbligatoria]</p> | <p style="text-align: center;">ISCRITTI INPS ARTIGIANI, COMMERCianti, COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI</p> <p>→ purché non pensionati → purché non iscritti ad altra forma obbligatoria ad esclusione della Gestione separata</p> | <p>Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo → L'indennità non concorre alla formazione del reddito → Erogata dall'INPS previa Domanda → Nel limite complessivo di 2.160 milioni di euro per il 2020</p> |
| <p>Articolo 29 Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali</p> | <p style="text-align: center;">DIPENDENTI STAGIONALI NEL SETTORE TURISMO</p> <p>→ in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra 1.1.2019 e la data di entrata in vigore del decreto → purché non pensionati → purché non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto</p> | <p>Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo → L'indennità non concorre alla formazione del reddito → Erogata dall'INPS previa Domanda Nel limite complessivo di 103,8 milioni di euro per il 2020</p> |
| <p>Articolo 30 Indennità lavoratori del settore agricolo</p> | <p style="text-align: center;">OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO</p> <p>→ che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo → purché non pensionati</p> | <p>Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo → L'indennità non concorre alla formazione del reddito → Erogata dall'INPS previa Domanda Nel limite complessivo di 396 milioni di euro per il 2020</p> |
| <p>Articolo 38 Indennità lavoratori dello spettacolo</p> | <p style="text-align: center;">LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO</p> <p>→ con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo; → cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro; → non titolari di pensione → non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto</p> | <p>Indennità una tantum euro 600,00 per il mese di marzo → L'indennità non concorre alla formazione del reddito → Erogata dall'INPS previa Domanda Nel limite complessivo di 48,6 milioni di euro per il 2020</p> |
| <p>Professionisti iscritti a casse previdenziali obbligatorie (vedi successivo punto art. 44)</p> | <p>Il Decreto non prevede alcuna disposizione per i professionisti iscritti obbligatoriamente a Cassa di Previdenza</p> | <p>Saranno le casse a valutare autonomamente eventuali forme di sostegno</p> |
| <p>Articolo 44 Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19</p> | <p>Lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che causa COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro → Modalità da definirsi con Decreto Ministro del Lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Cura Italia</p> | <p>Istituito denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" → Riconoscimento indennità nei limiti di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020 → Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata – in via eccezionale – quota parte del Fondo stesso.</p> |

(1) Gestioni di previdenza pubblica, interne all'AGO e gestite dall'INPS, cui sono iscritti i seguenti lavoratori autonomi:

- "gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali": per commercianti o esercenti turismo, titolari di impresa o imprenditori;
- "gestione speciale artigiani": per artigiani o autotrasportatori;
- "gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni": per coltivatori diretti, imprenditori agricoli, colono e mezzadri.

Inizialmente, nelle ore concitate del licenziamento del decreto "Cura Italia", si era detto fosse un intervento "una tantum".

In realtà, **il governo ora si è impegnato perché l'indennità di 600 euro netti per i cosiddetti lavoratori autonomi (partite Iva e co.co.co.) non si limiti al solo mese di marzo, ma in caso di esigenza si potrà rinnovare anche per i mesi successivi.**

Lo scontento dei diretti interessati, raccolto anche da una parte della maggioranza di governo e dalle opposizioni, ha portato Palazzo Chigi a rilasciare una nota dove viene chiarito che l'indennizzo di 600 euro è «*su base mensile, non tassabile, per lavoratori autonomi e le partite Iva. L'indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone*».

Quindi, è ragionevole pensare che l'erogazione proseguirà fino alla fine dell'emergenza legata alla pandemia di Covid-19.

**Per potersi giovare dell'indennità occorrerà
presentare apposita istanza all'INPS,
SECONDO MODALITÀ CHE DEVONO ANCORA
ESSERE DEFINITE**

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

